

(Estratto norme di attuazione)

Art. 58 - Sistema delle aree di valore ambientale, paesistico ed ecologico.

Le aree appartenenti al Sistema sono individuate negli elaborati di Piano con apposite campiture grafiche. Esse non sono zone finalizzate all'attività agricola ma sono computabili per il dimensionamento delle strutture aziendali, con le modalità previste dall'art. 55.

In tali zone, che comprendono gli ambiti boschivi, gli ambiti a prato stabile, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua principali e quelle del reticolo minore, e l'ambito di opportuna istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) sono ammesse esclusivamente le attività di coltivazione dei suoli, senza trasformazioni che modifichino i caratteri peculiari vegetazionali dell'ambiente, e in particolare dei boschi.

Qualsiasi trasformazione colturale è pertanto soggetta alla approvazione di un Piano di intervento colturale che dovrà essere esaminato dalla Commissione per il Paesaggio integrata da un esperto agrario abilitato e iscritto all'Albo Professionale, verificandone il sostanziale rispetto dei caratteri peculiari della zona.

Sono ammesse per tutte le attività di conduzione dei suoli piccole costruzioni finalizzate al deposito di attrezzi o alla conduzione del fondo, di altezza non superiore a m 2.50 e superficie coperta massima di 10 mq, in ragione di una sola unità per ogni proprietà, come risultante catastalmente alla data di adozione del P.G.T.. Tali piccole costruzioni devono essere progettate e realizzate con la massima cura per il loro inserimento ambientale e osservando le prescrizioni del successivo articolo 60, per quanto applicabili, e possono essere realizzate previo Permesso di Costruire corredato di atto di d'obbligo unilaterale che preveda il mantenimento della destinazione d'uso e individui le aree per le quali il richiedente si impegna alla cura e alla manutenzione.